



Comune di Scorrano

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 06.06.2001

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

TITOLO I

Il Consiglio Comunale

Capo I

Disposizioni Generali

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare la convocazione , le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e nelle norme statutarie ed attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.
3. una copia del presente regolamento deve sempre trovarsi nella sala delle adunanze a disposizione dei Consiglieri.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento .
2. Qualora la decisione del Presidente sia contestata, da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, la questione viene rimessa al Consiglio, che può provvedere immediatamente o può rinviarla ad altra seduta.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
4. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica e sottopone la stessa , nel più breve tempo possibile alla Conferenza dei Capigruppo.
5. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei quattro quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio Comunale il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
6. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno , sono sottoposte, in forma scritta, al Presidente . Il Presidente sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate . Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile , il Presidente , ripresi i lavori del Consiglio , rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza e la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 - LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono di regola, presso la sede municipale , in apposita sala .
2. Ricorrendo situazioni eccezionali l'adunanza può essere convocata in un altro luogo nell'ambito del territorio comunale . In tal caso il Sindaco, ovvero il Presidente ove eletto, designa la sede straordinaria. Nell'avviso di convocazione egli indica le ragioni della decisione .
3. La sala delle riunioni deve consentire nelle sedute pubbliche la presenza del pubblico in apposito settore . 4.La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione .
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, vengono esposte le bandiere nazionale ed europea, ed, eventualmente, quella del Comune.

ART.4 - DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

1. La disciplina dell'Assemblea consiliare è esercitata dal presidente, che impartisce ai vigili urbani di servizio gli ordini necessari.
2. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, del presente regolamento e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

3.11 Presidente, dopo aver fatto gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala la persona o le persone che siano causa di disordini. Qualora non si individuasse la persona o le persone da cui viene causato il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

5.1 Consiglieri comunali, nell'attività delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

6. Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio od ai suoi componenti e ricorrano gli estremi di cui all'art. 338 del cod. pen., il Presidente può far procedere, in flagranza di reato, all'immediato arresto del disturbatore dandone immediata notizia al P.M.(artt. 381 e 386 cod. proc. pen.) previa menzione dell'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo esibito.

7. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 5 - PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE E NORME DI COMPORTAMENTO

I. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, nel compartimento all'uopo riservato nella sala può accedere qualsiasi cittadino.

2.11 pubblico assiste alle adunanze, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.

3.11 pubblico deve restare nell'apposito spazio, tenere un comportamento corretto ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.

4. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo od oggetti che interferiscano con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

5. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante l'adunanza, nella parte riservata ai consiglieri.

6. Oltre al Segretario, ai funzionari, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, nell'ambito delle rispettive competenze, il Presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

7. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi del presente regolamento.

8. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti lasciano la parte riservata ai consiglieri e restano, eventualmente, a disposizione se in tal senso richiesto.

9. Nel rispetto del principio del pluralismo informativo, previa comunicazione al Presidente del consiglio ed accredito dei relativi rappresentanti ed operatori, e conseguente autorizzazione da parte dello stesso presidente, può essere consentito effettuare la trasmissione, diretta o registrata, ovvero la ripresa delle adunanze, in misura parziale o totale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi d'informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia.

10. Agli organi di informazione, altresì, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio destinato al pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi. Ai relativi rappresentanti, comunque, è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

II. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dai precedenti commi, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi dei vigili urbani.

Capo II Il Presidente

ART. 6 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Il Sindaco è, di norma, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza spetta nell'ordine :

- al Vice Sindaco;

- agli Assessori in ordine di anzianità, con esclusione degli eventuali assessori esterni;

- al Consigliere Anziano.

3. Il Consiglio comunale, tuttavia, ha la facoltà di eleggere, in luogo del Sindaco, un proprio presidente ed un vice presidente, scelti tra i consiglieri, con poteri di convocazione e di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

4. L'elezione del presidente e del vice presidente ha luogo, con separate distinte votazioni, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Nel caso in cui nessun consigliere consegua la maggioranza predetta, si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

5. La deliberazione di nomina del presidente e del vice presidente è immediatamente eseguibile ed il presidente assume seduta stante le relative funzioni.

6. L'iniziativa per l'elezione di cui al precedente comma 3 può essere presa anche da almeno la metà dei consiglieri assegnati che presentano i nominativi dei candidati alla carica di presidente e vice presidente.

7. In tale ultimo caso l'elezione avviene a scrutinio segreto ed occorre la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nel caso non venga raggiunto tale quorum si procede ad una successiva votazione per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta.

8. Il presidente ed il vice presidente, una volta eletti, restano in carica sino alla fine del mandato del consiglio comunale. Tuttavia, a seguito di mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, possono essere revocati dall'incarico, congiuntamente o disgiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tal caso il consiglio comunale è convocato dal presidente entro 30 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia.

9. La votazione sulla proposta di revoca cui partecipano il presidente ed il vice presidente avviene a scrutinio segreto.

10. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di revoca, il Sindaco convoca il consiglio per l'elezione del nuovo presidente e vice presidente.

11. Nelle more della nuova elezione, ove sia necessario convocare il consiglio per la trattazione di argomenti urgenti e indifferibili, vi provvede il sindaco, al quale spetta anche la presidenza dell'adunanza.

ART. 7 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio, tutela le prerogative dell'assemblea consiliare e i diritti dei singoli consiglieri, opera con criteri di imparzialità per assicurare il legale, efficace e spedito funzionamento del collegio.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, fa osservare la legalità e l'ordine da parte dei consiglieri e del pubblico, anche avvalendosi dei vigili urbani.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

4. Spetta in particolare al presidente:

- a) riunire il consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine predetto è ridotto a non più di 5 giorni quando il sindaco rappresenta, motivando, la particolare esigenza della trattazione;
- b) diramare l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite e presentate dal sindaco, dalla giunta, o da un quinto dei consiglieri;
- c) presiedere e disciplinare la discussione degli argomenti posti all'ordine nella successione in cui sono esposti, salvo le modifiche decise dal consiglio stesso su proposta del presidente, del sindaco e di ciascun consigliere.
- d) nominare tre consiglieri - scrutatori per la verifica dei voti palesi e segreti, espressi dal consiglio nelle votazioni;
- e) proclamare il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- f) firmare insieme al segretario comunale i verbali delle deliberazioni;
- g) convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari;
- h) insediare le commissioni consiliari e vigilare sul loro regolare funzionamento;
- i) notificare agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- j) richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi previsti dall'art. 58 del presente regolamento e di disporre l'espulsione dall'aula;
- k) ordinare nelle sedute pubbliche l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Capo III

I Gruppi Consiliari

ART. 8 – COSTITUZIONE

- 1.1 consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. All'inizio di ogni tornata amministrativa, i singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente il nome del capogruppo e, successivamente, le eventuali variazioni intervenute. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere che in ciascuna lista ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al presidente da parte dei consiglieri interessati.
6. Ai capigruppo consiliari sono comunicati a cura del segretario comunale :
 - a) l'elenco di tutte le deliberazioni della giunta comunale, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
 - b) le informazioni che riguardano il gruppo consiliare e la conferenza dei capigruppo.

ART. 9 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è composta dal presidente e dai capigruppo consiliari. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del sindaco e/o presidente del consiglio comunale. In tale veste, essa concorre a definire la programmazione ed a stabilire tutto ciò che è utile per il buon funzionamento del consiglio, ricercando soluzioni che favoriscono il più ampio consenso dell'assemblea consiliare.
2. Il sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne e/o richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal presidente.
4. Alle riunioni della conferenza partecipa, comunque, di diritto il sindaco.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco o dal vice sindaco o da un assessore da lui espressamente delegato, ove non sia stato eletto il presidente del consiglio, con avviso scritto da comunicare ai capigruppo, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.
La conferenza è inoltre convocata su richiesta scritta e motivata di almeno due capigruppo. In caso d'urgenza la conferenza può anche essere convocata telefonicamente o per telefax, con preavviso di 24 ore. Alla riunione partecipa il segretario comunale o il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
2. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando i capigruppo presenti costituiscono la maggioranza dei componenti la conferenza.
3. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario comunale o di altro funzionario dallo stesso designato.

CAPO IV

Commissioni Consiliari

ART. 11 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per una più approfondita e specifica trattazione degli affari di propria competenza, il consiglio comunale può costituire commissioni consiliari permanenti per particolari settori dell'attività amministrativa, con il compito di approfondire lo studio e di raccogliere documenti su problemi di interesse generale o specifico, sia per riferire in consiglio, sia per sottoporli all'attenzione del sindaco o degli assessorati.
2. Il consiglio può sempre costituire commissioni speciali per l'esame e lo studio di particolari problemi

ART. 12 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il numero, la composizione e le attribuzioni delle commissioni consiliari sono stabilite, di volta in volta, dal consiglio mediante deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La costituzione è effettuata su designazione dei

gruppi in proporzione alla consistenza dei gruppi medesimi ogni qualvolta il consiglio comunale viene rinnovato.

2. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione ; è ammessa la possibilità , per ciascun consigliere, di fare parte contemporaneamente di più commissioni.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il sindaco e i membri della giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche
5. Ove non sia ritenuta opportuna la nomina di apposita Commissione consiliare , il Consiglio Comunale può incaricare determinati consiglieri di riferire sopra oggetti che esigono indagini od esami speciali.
6. L'incarico è subordinato all'accettazione dell'interessato e darà luogo soltanto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione.

ART. 13 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza. 2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal presidente del consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il presidente comunica al sindaco ed al presidente del consiglio, se eletto, la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, anche a mezzo telefax, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia, entro lo stesso termine, al sindaco e al presidente del consiglio, ove eletto.
7. Funge da segretario il segretario comunale od un impiegato da esso delegato, per la redazione dei verbali dei lavori.

ART. 14 - FUNZIONI E COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere. Possono altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che giunta comunale e sindaco ritengono di sottoporre loro.
2. Nei casi di comprovata urgenza la giunta comunale può portare le sue proposte direttamente al dibattito consiliare, ma ove il consiglio non riconosca l'urgenza la proposta è rinviata all'esame della commissione.
3. Ciascuna commissione prima di procedere all'esame delle questioni o proposte ad essa attribuite , può fare richiesta al sindaco perché sia sentito il parere di altra commissione .
4. Le commissioni provvedono all'esame delle proposte e/o questioni a loro sottoposte nel più breve tempo possibile, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi, o dall'assessore delegato, illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione.
5. Le relazioni e i pareri emessi dalle commissioni dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti, il diritto di presentare una relazione di minoranza.

ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione stessa.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta ; nel corso di questa , prima di ogni deliberazione, ciascun commissario può chiederne la verifica .
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora. Qualora dopo la sospensione non si sia raggiunto il numero legale il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora di quella successiva , il cui ordine del giorno deve riportare gli argomenti della seduta precedente.
4. Della determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della commissione.
5. Il sindaco ed i componenti della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni, ma senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

ART.16 - COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

1.11 consiglio comunale, su proposta del sindaco, di almeno un terzo dei consiglieri in carica e/o a seguito di gravi irregolarità segnalate dal collegio dei revisori, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni di controllo e garanzia sull'attività dell'amministrazione incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti e provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine per concludere e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, nel rispetto del criterio proporzionale. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente da scegliere tra un rappresentante dell'opposizione.

Capo VI Consiglieri scrutatori

ART. 17 - DESIGNAZIONI E FUNZIONI

1. All'inizio di ogni seduta del consiglio comunale il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza ove presente deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO II

I Consiglieri comunali

Capo I Norme Generali

ART. 18 - RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione, il numero dei consiglieri comunali assegnati al comune di Scorrano , l'entrata e la loro durata in carica, la surrogazione, i diritti, i doveri, i compiti, la posizione giuridica e le indennità sono disciplinati dalla legge. Lo statuto comunale ha integrato alcuni principi, il presente regolamento detta le norme generali.

ART. 19 - MANDATO CONSILIARE

1. Ciascun consigliere ha il diritto e dovere di esercitare i compiti del suo ufficio , di intervenire alle riunioni del consiglio comunale e di tutte le commissioni di cui fa parte. Ogni consigliere gode , in particolare:

- a) dei diritti di informazione , di cui agli artt.33 e 34 del presente regolamento ;
- b) dei diritti di iniziativa, di cui agli artt.25 e 26 del presente regolamento;
- c) dei diritti di facoltà a permessi, aspettative e indennità, assicurazione e assistenza legale alle condizioni previste dalla legge e negli artt.38 e 39 del presente regolamento.

2.1 doveri e le responsabilità dei consiglieri comunali sono richiamate negli artt.41-44 del presente regolamento.

Capo II Inizio e cessazione del mandato elettivo

ART. 20 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la deliberazione di sostituzione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il consiglio comunale, convocato dal sindaco, prima di deliberare su qualsiasi argomento, esamina le condizioni degli eletti e dichiara , con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Titolo III, Capo II, del decreto legislativo n.267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Anche se non esplicitamente iscritto all'ordine del giorno della seduta, la convalida degli eletti comprende sempre la dichiarazione e la surrogazione dei membri ineleggibili o incompatibili.

Nel caso in cui nella prima riunione non si esaurisca l'esame, oppure il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, la convalida è rinviata ad una successiva seduta , considerata come prosecuzione della prima.

4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale , si procede alla surrogazione nella prima adunanza, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste nel precedente comma 2.

ART. 21 - DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1.1 consiglieri comunali restano in carica, in via ordinaria, fino all'elezione del nuovo consiglio.

2. I consiglieri possono cessare dalla carica prima della normale scadenza , all'accadere di una delle cause appresso indicate e disciplinate negli articoli da 22 a 24 del presente regolamento:

- a) per dimissioni o per morte,
- b) per decadenza o per rimozione;
- c) per sospensione.

ART. 22 - DIMISSIONI – MORTE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio comunale con le modalità previste dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il consiglio comunale, entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni delibera a voti palesi la surrogazione, previa convalida della persona surrogante.
3. Nel caso di morte il sindaco, ove non sia stato eletto il presidente del consiglio, iscrive la comunicazione dell'evento e la surrogazione del consigliere deceduto all'ordine del giorno della prima riunione consiliare. Il consiglio delibera la sostituzione, previa convalida del surrogante.

ART. 23 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal Titolo III, Capo II, del decreto legislativo n. 267/2000, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi del citato Capo II.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal succitato Capo II, o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal predetto decreto, il consiglio gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art 69 del citato decreto. A conclusione della procedura se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. Il sindaco, ove non sia stato nominato il presidente del consiglio, non appena informato dalla competente autorità, convoca il consiglio comunale perché prenda atto e deliberi l'immediata surrogazione:
 - a) del consigliere che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo n.267/2000;
 - b) del consigliere rimosso dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica, per aver commesso uno degli atti o delle violazioni previsti dall'art. 142 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Ai sensi dell'art. 36 dello statuto, i consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari per un'intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dal consiglio comunale con le modalità e procedure previste nel citato articolo.
5. La surrogazione dei consiglieri comunali decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità all'art. 81 del T.U. 16.05.1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 24 - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al secondo comma dell'art. 142 del decreto legislativo n. 267/2000, o quelli di cui al primo comma dell'art. 59 dello stesso decreto.
2. Il sindaco, ove non sia stato nominato il presidente del consiglio, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Nel caso di sospensione, il consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del richiamato decreto, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Capo III Diritti

ART. 25 - DIRITTI DI INIZIATIVA

1. A ciascun consigliere è riconosciuto dalla legge e dallo statuto il diritto di iniziativa, che può esercitarsi con la presentazione:
 - a) di proposte di deliberazioni da iscriverne all'ordine del giorno del consiglio comunale, nei modi previsti dall'art 26 del presente regolamento.
 - b) di emendamenti, mozioni, interpellanze e interrogazioni, come previsto negli artt. 27,28,29 e 30 del presente regolamento. Per una corretta funzionalità del consiglio ogni gruppo non può, di norma, presentare, nella stessa seduta, più di tre richieste di mozione, interpellanze o interrogazioni.

ART. 26 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1. Ogni consigliere, da solo o d'intesa con altri, può richiedere al sindaco, ove non sia stato nominato il presidente del consiglio, di iscriverne all'ordine del giorno del consiglio comunale una o più proposte di deliberazione, su materie di competenza

consigliare.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco, ove non sia stato eletto il presidente, il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 78 dello statuto. Il segretario comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento.

3. La proposta di deliberazione completata dell'istruttoria tecnica ed, eventualmente, contabile, viene trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Intervenuto quest'ultimo il sindaco e/o il presidente, se eletto, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del consiglio, sia illegittima o priva dell'impegno di spesa, il segretario comunale comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'esame del consiglio comunale.

ART. 27 - EMENDAMENTI

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto al sindaco e/o al presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco e/o presidente ai responsabili dei settori interessati per il completamento dell'istruttoria. Per le proposte di emendamento, presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle proprie competenze. Su richiesta del segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione la deliberazione viene rinviata dal presidente all'adunanza successiva. Il provvedimento in trattazione, comunque, viene rinviato se l'emendamento comporti impegno di spesa.

ART. 28 - MOZIONI

Ogni consigliere da solo o d'intesa con altri può richiedere che sia sottoposta al consiglio comunale una o più mozioni, contenenti proposte, o "ordini del giorno" che prospettano risoluzione o iniziative di carattere amministrativo o politico.

2. Le mozioni consiliari sono scritte e sottoscritte dal proponente e dagli altri consiglieri aderenti. Se non indicato è considerato proponente il primo firmatario. Il proponente può, comunque, essere sostituito da un altro dei firmatari quando non sia presente alla discussione. Le mozioni sono presentate al presidente. Esse sono iscritte all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare ed esaminate nelle forme previste per le altre proposte di deliberazione.

3. Le mozioni di natura esclusivamente politica possono anche essere discusse nella stessa adunanza, se i presentatori ne fanno richiesta e il consiglio accoglie con voto unanime.

ART. 29 - INTERPELLANZE

1. Ogni consigliere, da solo o d'intesa con altri, può presentare interpellanze, con le quali chiede al sindaco di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta sua o della giunta, in merito ad un determinato provvedimento assunto o ad un argomento o problema di competenza comunale o di interesse per la comunità. L'interpellanza è sottoscritta dal proponente e dagli altri consiglieri aderenti ed è presentata al presidente.

L'interpellanza è posta all'ordine del giorno di una successiva adunanza del consiglio nelle forme previste per le altre proposte di deliberazione.

2. Le interpellanze sono presentate all'assemblea consiliare dall'interpellante, con breve relazione non eccedente cinque minuti. Il sindaco o un assessore rispondono con una dichiarazione, anch'essa non eccedente i cinque minuti. Non segue dibattito. L'interpellante che intende aprire un dibattito sulla questione può trasformare l'interpellanza in mozione o in proposta di deliberazione, nei modi indicati rispettivamente dagli artt. 26 e 28 del presente regolamento.

ART. 30 - INTERROGAZIONI

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni consiliari al sindaco per sapere se un fatto o una notizia siano veri, se una determinata informazione sia a conoscenza del sindaco o della giunta, se in merito a tali fatti e informazioni, siano stati assunti provvedimenti, se il sindaco o la giunta intendono informare il consiglio su un determinato avvenimento o

provvedimento.

2. Il consigliere interrogante, all'apertura della seduta consiliare, consegna copia della sua domanda al presidente, che ne dà lettura diretta al consiglio. Il sindaco, o l'assessore competente, se dispongono degli elementi necessari, può rispondere seduta stante. La risposta non dà luogo a dibattito. Se il sindaco, o l'assessore, non dispongono degli elementi suddetti, si riservano di dare risposta nella successiva seduta consiliare, salvo che la ricerca dei dati richiesti esiga un tempo maggiore, fissato dal sindaco e comunque non superiore a trenta giorni.

3. Ogni consigliere può sempre rivolgere al sindaco domande scritte, chiedendo risposta scritta, che viene data entro trenta giorni.

ART. 31 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il sindaco e/o il presidente, se eletto, è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. La richiesta, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, è indirizzata al sindaco e/o al presidente, se eletto, che ne dispone l'immediata protocollazione, dalla cui data decorre il termine di 20 giorni, da calcolare con il criterio previsto dall'art. 2963 del codice civile. Alla richiesta:

a) nel caso in cui essa costituisca una proposta di deliberazione, è allegato uno schema dell'atto con una dettagliata relazione illustrativa del provvedimento da adottare.

b) nel caso in cui essa costituisca una proposta di dibattito su una questione che non comporti l'assunzione di provvedimenti, è allegata una semplice relazione illustrativa.

3. Il sindaco e/o il presidente dispone che la proposta di deliberazione sia presentata al Consiglio corredata dai pareri istruttori previsti dall'art.49 del decreto legislativo n. 67/2000;

4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art.39 del richiamato decreto.

ART. 32 - DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio, adottate nelle materie di cui all'art. 127, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio.

2. Tale richiesta, contenente i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, dovrà essere presentata al Comitato Regionale di Controllo per conoscenza e al segretario comunale, che è tenuto a trasmettere all'organo di controllo le deliberazioni entro il termine di cinque giorni dalla data del deposito della richiesta.

3. Per consentire ai consiglieri l'esercizio del diritto di cui al comma 1, nello stesso giorno in cui le deliberazioni adottate dalla Giunta sono affisse all'albo pretorio, il segretario comunale provvede alla trasmissione in elenco ai capigruppo consiliari.

ART. 33 -DIRITTO DI INFORMAZIONE.

1. Il diritto di informazione è riconosciuto dalla legge e dallo statuto a ciascun consigliere comunale ed ha per oggetto:

a) i documenti amministrativi, a rilevanza esterna o anche interna, formati o comunque utilizzati dall'Amministrazione del Comune, delle sue istituzioni, delle sue aziende e degli enti dipendenti, qualunque sia il supporto fisico nel quale sono impressi: supporto cartaceo, elettromagnetico e altre specie;

b) notizie sullo stato degli atti, sullo stato delle procedure e sull'ordine di esame, di domande, progetti e provvedimenti.

2.1 consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

3. Il diritto di informazione è riconosciuto dalla legge al consigliere quale mezzo utile per l'espletamento del proprio mandato. Perciò egli per avvalersene deve motivare l'esistenza di una concreta e oggettiva connessione tra ciò che richiede e l'utilità che ne ricava per l'espletamento dei compiti propri del suo mandato. Delle informazioni ricevute il consigliere non può fare uso diverso da quello dichiarato, perché ciò produrrebbe disparità di trattamento tra i cittadini. Quando le informazioni esulano i compiti specifici del proprio mandato, il consigliere può naturalmente richiederle, come cittadino, sulla base delle norme previste dal regolamento comunale sulla partecipazione e l'accesso.

ART. 34 - INFORMAZIONE: PROCEDIMENTO DI ACCESSO

1. Il consigliere comunale richiede le informazioni possedute dal Comune e necessarie per l'esercizio del suo mandato, con domanda scritta, indirizzata al responsabile del settore competente per gli affari istituzionali, nella quale:

a) indica l'informazione che a lui necessita;

b) motiva le ragioni in base alle quali sussiste la connessione concreta e oggettiva prescritta dal comma 3 dell'art.33;

2. Entro cinque giorni lavorativi successivi alla data del protocollo, il responsabile del settore decide sull'istanza.

La decisione può essere:

a) di assenso: verificata la corretta motivazione il responsabile di settore rilascia le informazioni richieste al consigliere entro il suddetto termine di cinque giorni, salvo che si tratti di informazioni complesse o di laboriosa reperibilità, nel qual caso comunica al richiedente il maggior termine necessario che, di regola, non può superare i trenta giorni dalla comunicazione stessa;

b) di diniego: ritenuta la motivazione non conforme alla legge e al presente regolamento, il responsabile appone in calce alla domanda o in separato atto il diniego. Il diniego può anche essere motivato dal fatto che la ricerca delle informazioni sia così laboriosa da compromettere il regolare funzionamento dell'ufficio interessato. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, il consigliere la cui istanza sia respinta può presentare reclamo al sindaco, il quale nel caso di accoglimento del reclamo autorizza l'accesso, nel rispetto del termine di tre giorni dall'accoglimento.

3. Le informazioni sono richieste e rilasciate al consigliere comunale per l'uso limitato all'esercizio dei diritti di elettorato passivo e, comunque, il consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART .35 - DIRITTO DI ACCESSO - PRINCIPI

1.11 diritto di visione ed il diritto di ottenere copie si esercitano secondo le modalità, procedure e termini stabiliti nei successivi articoli, che stabiliscono modalità di accesso diversificate nel corretto andamento dell'azione amministrativa.

ART. 36 - DIRITTO DI VISIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, del decreto legislativo n. 267/2000, le deliberazioni della giunta comunale sono trasmesse in elenco, da parte del segretario comunale, ai capigruppo consiliari ed i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri che vogliono prenderne visione.

2. La visione è consentita, senza alcuna formalità, presso il responsabile del settore competente per gli affari istituzionali, secondo gli orari e i giorni stabiliti con disposizione sindacale, in relazione all'esigenza di assicurare il corretto funzionamento degli uffici e di non provocare intralci alla normale attività degli uffici stessi. La visione degli atti è automaticamente estesa agli atti parte integrante ed agli atti richiamati nella delibera in visione. Della presa visione, comunque, viene redatta apposita scheda firmata dal responsabile del settore e dal consigliere richiedente.

3. Il diritto di visione può essere esercitato, altresì, sulle deliberazioni e provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente, diversi da quelli di cui al precedente comma 1.

4. Nei casi di cui al precedente comma, la richiesta di visione, con la specifica e puntuale indicazione degli atti da consultare, deve essere indirizzata al sindaco, il quale assicura la formalità mediante il responsabile di cui al precedente comma 2, entro cinque giorni dalla richiesta. Della presa visione, comunque, viene attestata apposita dichiarazione sulla stessa richiesta da parte del responsabile e del consigliere richiedente.

5. I consiglieri comunali possono avanzare istanza per essere dotati di apposita "password" per accedere alla visione degli atti della giunta e del consiglio attraverso apposita stazione di lavoro telematica, compatibile con il sistema dell'Ente. Per le modalità della richiesta si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente comma.

6. Il consigliere, comunque deve utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità inerenti il mandato; è tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge, specie per quanto riguarda la sfera dei dati sensibili di cui alla legge n. 675/1996.

ART. 37 - DIRITTO DI COPIA

1. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 267/2000, il consigliere comunale che intenda promuovere il controllo delle deliberazioni concernenti gli affari indicati nelle richiamate disposizioni, ha il diritto di ottenere copia entro cinque giorni dalla richiesta.

2. La richiesta, con la specifica motivazione di cui sopra e dell'indicazione precisa degli atti richiesti, deve essere indirizzata al sindaco, il quale assicura il rilascio della copia, entro quarantotto ore, mediante il responsabile di cui al precedente articolo 36, comma 2.

3. Il consigliere ha, altresì, diritto di richiedere copia di una o più deliberazioni già messe a disposizione nel modo di cui al precedente articolo 36 o, comunque, di altri provvedimenti amministrativi.

4. La richiesta deve essere motivata e deve individuare finalità d'uso idonee, in relazione all'esercizio del mandato di consigliere, a giustificare il rilascio della copia e/o delle copie.

5 La richiesta di cui al precedente comma 4 deve contenere, altresì, la precisazione che, per quanto riguarda l'uso, saranno rispettati gli obblighi generali di tutela del segreto e di divieto di divulgazione di dati personali stabiliti dalla normativa di settore.

6. La richiesta per il rilascio di copie deve essere indirizzata al sindaco, il quale, ove sussistano i presupposti per accogliere la richiesta, assicura l'adempimento mediante il responsabile di cui al precedente articolo 36, comma 2, entro il termine di quindici giorni.

7. Ove la richiesta non sia ammissibile, il sindaco, entro i suddetti termini, ne motiva il rifiuto. Ove, invece, la richiesta non sia compatibile con il lavoro degli uffici e provochi intralci alla normale attività degli stessi, il sindaco può rifiutare momentaneamente l'accesso o differirlo con provvedimento motivato.

8. Si applicano anche per il presente articolo le disposizioni di cui al precedente art. 36, comma 5. 9. Per quanto riguarda la richiesta di copie di atti e documenti non inerenti l'espletamento del mandato, si applicano le norme previste per i cittadini dal regolamento sulla partecipazione e sull'accesso.

10. I consiglieri comunali possono richiedere che le copie degli atti da rilasciare siano messi a disposizione attraverso mezzo telematico, comunicando il relativo indirizzo, ovvero mediante supporto magnetico compatibile con il sistema dell'Ente.

ART. 38 - ASPETTATIVE - PERMESSI – INDENNITA' - RIMBORSI SPESE

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti, alle aspettative non retribuite, alle relative indennità e rimborsi spese nei limiti ed alle condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 ed, in particolare, dagli artt. 80,81,82,83 e 84, nonché dalla legge 28.2.2001, n. 26.

2. Il consigliere può chiedere, con specifica istanza, da presentare al presidente, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione. Il Consiglio comunale riconosce la trasformazione a condizione che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari rispetto alla liquidazione del gettone. A tale indennità, comunque, si applicano, in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali, le detrazioni in relazione al numero delle assenze pari all'entità del gettone di presenza, come deliberato dal consiglio.

3. Gli amministratori che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori del territorio comunale, previa autorizzazione del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, e del sindaco, nel caso di assessori, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nonché alla indennità di missione ai sensi dell'art.84 del decreto legislativo richiamato. Solo qualora le trasferte abbiano una durata superiore alle ventiquattro ore e l'amministratore abbia pernottato in albergo è riconosciuto, a richiesta, in luogo dell'indennità di missione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, per il pernottamento e per il soggiorno. L'economista comunale, su autorizzazione del sindaco e/o del presidente, secondo le rispettive competenze, anticipa all'amministratore che ne fa richiesta la spesa presunta. Entro dieci giorni dal compimento della missione, l'amministratore consegna all'economista il rendiconto delle spese allegando la documentazione giustificativa (biglietti, fatture, scontrini, ecc.). Qualora gli importi relativi alla missione si presumono superiori ai limiti anticipabili dall'economista si provvederà ad assumere preventivo ed apposito impegno di spesa.

ART. 39 - ASSICURAZIONE E PATROCINIO LEGALE

1. La giunta comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, provvede a deliberare la stipula di polizze di assicurazione per gli amministratori del Comune contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale, civile, penale o contabile nei confronti di uno o più amministratori, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a richiesta, può assumere a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di spesa, in ogni grado di giudizio, salva la ripetizione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva ovvero di procedimento penale non conclusosi con l'assoluzione con formula piena.

ART. 40 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato;
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Capo IV Doveri

ART. 41 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del consiglio e degli altri collegi di cui è membro.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta , inviata al presidente, il quale ne dà notizia al consiglio. La giustificazione può essere effettuata mediante motivata comunicazione fatta al consiglio dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Ciascun consigliere può chiedere con lettera motivata diretta al presidente di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Il presidente informa il consiglio , che ne prende atto.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il consiglio nei modi previsti dall'art. 23 del presente regolamento e dall' art. 36 dello Statuto , dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.
6. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

ART. 42 - OBBLIGO DEL SEGRETO

- 1.1 consiglieri hanno l'obbligo del segreto nei casi specificati dalla legge.
2. Il segreto deve essere mantenuto, in particolare, sulle informazioni apprese nel corso della trattazione degli argomenti che il Consiglio delibera in seduta segreta.

ART. 43 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

1. Il Sindaco e gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente ai servizi , esazioni, forniture e somministrazioni continuative e ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune o soggetti a controllo politico - amministrativo. Gli stessi devono altresì astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti piani di lottizzazione, di recupero, progetti e piani attuativi di carattere urbanistico, nonché ad atti ablativi, in relazione ai quali sono interessati.
2. L'obbligo della astensione sussiste sia quando i soggetti di cui al precedente comma sono oggettivamente e personalmente interessati, sia quando vi abbiano interesse oggettivo il coniuge, un parente o un affine fino al quarto grado. Tale obbligo sussiste anche quando i soggetti di cui sopra fanno parte di un ente , di un'associazione anche di fatto, di un comitato o di una società che ha interesse al provvedimento.
3. I divieti di cui ai precedenti commi comportano l'obbligo di assentarsi dall'aula per tutto il tempo della discussione e votazione della deliberazione.
4. La verifica dell'esistenza dell'obbligo di astenersi è lasciata alla valutazione e alla personale responsabilità del consigliere.
5. Anche se non obbligati, i medesimi soggetti, possono, per motivi personali, politici, di opportunità dichiarare di astenersi dal partecipare ad una o più deliberazioni, assentandosi dall'aula .
6. Gli amministratori che devono o intendono astenersi informano il segretario comunale , che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo o facoltà.
7. L'obbligo di astensione, comunque, non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

ART. 44 – RESPONSABILITA' PERSONALE- ESONERO

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi a favore o contro le proposte di deliberazione sottoposte al consiglio comunale.
2. E' esente da responsabilità derivanti espressamente dall'adozione di deliberazioni il consigliere che :
 - non ha preso parte alla seduta o alla deliberazione;
 - abbia espresso voto contrario.
3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dalla legge n. 20/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V Nomine e incarichi ai consiglieri comunali

ART. 45 - NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni esterne al Comune.

2. Detti indirizzi si intendono validi ed efficaci limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.
3. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza e al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
5. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 46- FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal consiglio e, nei casi di urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I Convocazione

ART. 47- COMPETENZA

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, ove non sia stato nominato il presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco e/o del presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto e il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto , in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART. 48 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi , con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene:
 - l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza ;
 - la sede ove la stessa sia tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi;
 - l'indicazione se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza ;
 - l'indicazione se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione;
 - l'indicazione che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno;
 - nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione , l'avviso contiene gli orari di inizio , interruzione e ripresa dell'adunanza;
 - quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, contiene la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: Linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti delle gestione.
4. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al sindaco e/o al presidente da almeno un quinto dei consiglieri e/o dallo stesso sindaco in caso di nomina del presidente. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
5. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal sindaco e/o dal presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ART. 49 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno, che viene inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale forma parte integrante.
2. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al sindaco , alla giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del segretario comunale.
3. Spetta al sindaco e/o al presidente, se eletto, di stabilire , rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscriverne le proposte di cui al successivo quarto comma.
4. Per le proposte di deliberazione, emendamenti, mozioni, interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli del presente regolamento.
5. Gli argomenti da trattare devono essere indicati in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o eccezioni sulle materie da discutere.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 57. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti sono inseriti nel seguente ordine:
 - a) richieste dell'Autorità governativa;

- b) comunicazioni del presidente, se eletto;
 - c) comunicazioni del sindaco;
 - d) richieste della Regione;
 - e) richieste della Provincia;
 - f) pratiche rinviate dall'organo di controllo per chiarimenti;
 - g) ratifiche di deliberazioni della giunta;
 - h) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
 - i) oggetti stabiliti dalla giunta e dal sindaco e quelli richiesti con istanza dei consiglieri.
8. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del consiglio deve essere pubblicato a cura e sotto la responsabilità del segretario comunale, all'albo pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.
9. Il sindaco e/o il presidente del consiglio, ove eletto, può pubblicizzare le sedute del consiglio, al fine di avvertire la cittadinanza, mediante l'affissione di manifesti contenenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 50 - AVVISO DI CONVOCAZIONE- CONSEGNA- MODALITA'.

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei ricevuti e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 51 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi.
4. Per le adunanze convocate con urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione ed è necessario che l'avviso ne faccia espressa menzione.
5. Nel caso che dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 52 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei cinque o tre giorni precedenti a seconda che si tratti di adunanza ordinaria o straordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza od argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentire l'esame.

Allo schema di deliberazione devono essere allegati i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Ogni consigliere ha diritto di prendere visione, nelle ore e nei giorni di funzionamento degli uffici, degli atti relativi agli argomenti da trattare, anche per quanto riguarda gli atti richiamati o citati negli schemi di deliberazioni depositate e nei relativi allegati.

4. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche messe a loro disposizione.

5. I regolamenti, gli statuti e tutti gli allegati di proposte di deliberazione già esaminati nelle commissioni consiliari, di cui i membri delle stesse già possiedono copia, vengono forniti in copia ai soli capigruppo, che ne facciano richiesta.

6. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

7. Per l'estrazione di copia di particolari allegati a proposte inerenti materie disciplinate da apposite leggi o regolamenti si seguono le regole negli stessi previste.

Capo II Sedute del Consiglio

ART. 53 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, escludendo a tal fine il sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto ed accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza la dichiara aperta.

3. In attesa del raggiungimento del quorum e della dichiarazione di apertura della seduta è possibile consentire la discussione di interrogazioni, interpellanze e comunicazioni del sindaco e del presidente, se eletto, e, comunque, di tutti quegli oggetti che non richiedono l'adozione di un provvedimento deliberativo.

4. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

5. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'apertura dell'adunanza, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità della seduta, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello legale, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale indicando il numero dei presenti alla chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 54 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

4. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo a tal fine il sindaco.

5. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati, escludendo a tal fine il sindaco:

- Bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- Rendiconti della gestione;
- Il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche;

- La partecipazione a società di capitali;
- I piani urbanistici e le relative varianti;
- L'emissione di prestiti obbligazionari;
- La costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali;
- L'istituzione e l'ordinamento dei tributi.

6. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal presidente. La convocazione viene effettuata con avviso scritto la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al sesto comma dell'art. 51 del presente regolamento.

7. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida essa viene dichiarata deserta.

8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno dell'adunanza di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 51 del presente regolamento.

ART. 55 – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 56.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 56 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluso il Segretario comunale, escano dall'aula.

ART. 57 - ADUNANZE "APERTE"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il sindaco e/o il Presidente ove eletto, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.
3. In particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo III **Disciplina delle adunanze**

ART. 58 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere il proprio pensiero, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso

contenuto entro i limiti ed civile rispetto. Non è consentito fare apprezzamenti che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola e può disporre l'espulsione per l'intera seduta, salvo che la particolare gravità della turbativa, e l'eventuale recidiva, costituisca palese violazione del dovere di adempimento a pubbliche funzioni con disciplina ed onore. In tal caso la durata dell'espulsione può essere disposta per una o più adunanze.
5. Se il consigliere espulso non ottemperi all'ordine dato dal presidente, questi può sospendere la seduta ovvero scioglierla ovvero, ancora, se rimane in aula considerarlo assente ad ogni effetto.
6. Ove l'azione del consigliere configuri una fattispecie delittuosa (artt.338, 342 e 650 cod.pen.) rientra nei poteri del presidente procedere alla denuncia del consigliere all'autorità giudiziaria.

ART. 59 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza .
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al presidente ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere autorizzato a parlare.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 60 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
2. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

ART. 61 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il presidente, per le esigenze del sindaco, della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Si applicano in tali casi le disposizioni di cui al precedente articolo 5.

Capo IV Ordine dei lavori

ART. 62 - COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza ed anche prima della dichiarazione di apertura della seduta, il presidente, se eletto, procede a fare al consiglio eventuali comunicazioni che non possono superare la durata di quindici minuti. Analogo tempo è concesso al sindaco per eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni.
3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza o sia assente giustificato.
4. L'interrogazione è sinteticamente illustrata dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato entro i termini

prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, il sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di 10 minuti.

5. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno.
6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e la dichiarazione di cui al precedente comma spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Esaurita la trattazione delle interrogazioni scritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti dandone lettura al consiglio comunale e depositandone il testo presso la presidenza. Il sindaco o l'assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare immediatamente risposta. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per dare immediata risposta il sindaco assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro trenta giorni successivi all'adunanza.
10. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del consiglio comunale.
11. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il Piano Regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
12. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta la stessa viene data dal sindaco entro 30 giorni dalla richiesta, salvo i casi di urgenza, valutati dal presidente, in cui tale termine viene ridotto della metà, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale.

ART. 63 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il consiglio comunale conclude le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli altri argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta del sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
4. Il presidente può fare nel corso della seduta comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 64 - DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del sindaco o su proposta della giunta è lo stesso sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti e nel caso di più proponenti il primo degli stessi.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per una sola volta e per non più di 10 minuti.
4. Il sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il presidente dopo che sull'argomento hanno parlato tutti i consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del sindaco o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo hanno diritto anch'essi ad intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e le loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

8. Nessun consigliere può parlare per più di una volta sullo stesso argomento. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d'ordine.

ART. 65 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. Prima dell'inizio o durante la discussione di una proposta, ciascun consigliere può porre la "questione pregiudiziale" con la quale rivolge al consiglio comunale motivata istanza perché la proposta stessa sia ritirata dall'ordine del giorno.
2. Prima dell'inizio o durante la discussione di una proposta, ciascun consigliere può porre la "questione sospensiva" con la quale rivolge al consiglio comunale motivata istanza perché la proposta stessa venga rinviata ad altra seduta.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti.

ART. 66 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" una censura mossa ad un consigliere sulla condotta o l'attribuirgli fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il presidente decide se il fatto sussiste o meno . Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Al consigliere che ha sollevato il fatto personale può rispondere solo il consigliere o i consiglieri che lo hanno censurato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di cinque minuti.

ART. 67 - MOZIONE D'ORDINE

1. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamenti, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.
2. Il consigliere che chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.
3. Sulla mozione d'ordine e relativa ammissibilità decide il presidente.
4. Qualora la decisione del presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al consiglio, con votazione palese ed a maggioranza, senza discussione.

ART.68 - ORDINE DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di questioni di interesse locale o nazionale che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale.
2. Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al presidente che ne dispone la discussione da parte del consiglio.
3. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso.

ART. 69 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Il consiglio può decidere all'inizio di ogni adunanza l'orario di chiusura della stessa ovvero può essere stabilita periodicamente dal consiglio, su proposta presentata dal presidente, udita la conferenza dei capigruppo.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione.
3. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.
4. Per affari iscritti all'ordine del giorno di particolare importanza od urgenza il consiglio può decidere di continuare i suoi lavori oltre il termine preventivamente fissato.

Capo V Partecipazione del Segretario Comunale

Il Verbale

ART. 70 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALL'ADUNANZA

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni quando i consiglieri facciano richiesta di consulenza e nei casi previsti dal precedente art. 27 del presente regolamento, sempre che il presidente autorizzi l'intervento del segretario.
2. Il segretario coadiuva il presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.
3. In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di segretario sono assunte dal funzionario del Comune al quale, a norma del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono conferite le funzioni di vice segretario. In assenza di tale funzionario le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere più giovane.
4. Il segretario, su invito del presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale, salvo il caso in cui sia stato nominato direttore generale un soggetto diverso dal segretario comunale.

ART. 71 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è atto pubblico che documenta la volontà espressa dal consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il segretario comunale che può essere coadiuvato dal vice segretario e/o da personale comunale di sua fiducia.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della premessa e della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura al consiglio oppure venga dettato lentamente al segretario.
5. Il segretario può avvalersi dell'ausilio di registratori attivati nel corso della seduta.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
9. Il verbale deve indicare, in particolare:
 - a) la data, il luogo e l'ora della seduta;
 - b) gli estremi dell'atto di convocazione;
 - c) il nominativo di chi presiede la seduta;
 - d) il nominativo di chi svolge le funzioni di segretario;
 - e) l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
 - f) il nome e cognome dei consiglieri presenti e di quelli assenti;
 - g) il risultato della discussione, con indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti;
 - h) il tipo di votazione adottato;
 - i) l'indicazione dei nominativi degli scrutatori scelti.
10. I verbali della seduta e delle deliberazioni sono firmati dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

TITOLO IV

Funzioni del Consiglio e Deliberazioni

Capo I Funzioni

ART. 72 - FUNZIONI

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.
2. La competenza specifica del consiglio è quella indicata nell'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
4. Il consiglio comunale non può delegare le funzioni ad esso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma, dell'art. 42 del richiamato decreto per le variazioni di bilancio.
5. In caso di mancata ratifica delle deliberazioni di giunta rimangono salvi - sino alla data della mancata ratifica- i provvedimenti adottati.
6. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili

Capo II Deliberazioni

ART. 73 - FORME E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del settore interessato e del responsabile del servizio finanziario. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione e firmati sull'originale della stessa.
3. L'istruttoria della deliberazione è curata dal responsabile del settore proponente e/o dal responsabile del procedimento, secondo le norme sull'ordinamento degli uffici e servizi, ed è coordinata dal segretario comunale, il quale verifica l'esistenza di tutti i pareri e la loro chiarezza e controlla che le proposte siano complete di tutti gli elementi necessari per l'esame dei consiglieri e per l'assunzione delle decisioni che agli stessi competono in seno al consiglio.
4. Il testo della proposta di deliberazione depositato nei termini stabiliti dal presente regolamento che non viene emendato durante i lavori del consiglio, viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura.
5. Quando il testo della proposta di deliberazione viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti viene invitato a pronunciarsi il segretario comunale per quanto di sua competenza, secondo l'art. 27 del presente regolamento e il testo del dispositivo viene letto al consiglio prima della sua votazione, insieme con i pareri espressi dal segretario comunale.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi o enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Si applicano a detti pareri le disposizioni di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 267/2000.

ART. 74 - APPROVAZIONE

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo Capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

ART. 75 - PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA: ANNULLAMENTO- REVOCA- MODIFICA - CONFERMA - CONVERSIONE

1. Il consiglio comunale, esercitando i poteri di autotutela che gli riconosce l'ordinamento giuridico, può deliberare, se sussiste un interesse pubblico, concreto ed attuale:
 - a) l'annullamento di una propria deliberazione di cui abbia accertato le illegittimità;
 - b) la revoca di una propria deliberazione che riconosce inopportuna o non conveniente, in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinarono l'emanazione.

2. E' facoltà del consiglio di modificare le proprie deliberazioni e di confermare quelle che, pur legittime , sono decadute per decorrenza di un termine.

3. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni :

- a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento;
- b) che creano a favore di soggetti diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della novazione o della conversione di tali diritti in un risarcimento;
- c) che esauriscano immediatamente i loro effetti al momento della emanazione.

ART. 76 - PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI

1. Nelle 24 ore non festive successive alla seduta consiliare, il segretario comunale fa pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, le deliberazioni adottate dal consiglio comunale.

Capo II **Le votazioni**

ART. 77 – MODALITA' GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente in forma palese, distintamente per ogni proposta di deliberazione.

2. Ciascuna proposta di deliberazione, per dirsi accolta, deve ottenere un numero di voti (o " quorum funzionale") non inferiore a quello prescritto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento. Può aversi:

- a) maggioranza qualificata, costituita da un numero speciale e particolarmente elevato di voti;
- b) maggioranza assoluta, costituita dalla metà più uno dei componenti assegnati al consiglio comunale;
- e) maggioranza relativa, costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero di voti complessivamente espressi sulla proposta di deliberazione. La maggioranza relativa si applica in tutte le votazioni per le quali non sia prescritta una maggioranza qualificata o assoluta.

Nel calcolo delle suddette maggioranze qualificate e assolute, il risultato frazionario si arrotonda al numero intero superiore.

3. Le votazioni in forma palese vengono effettuate secondo le modalità di cui ai successivi articoli 78 e 79;

4. Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votare è stabilito dal presidente;

5. Il consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal presidente.

6. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

7. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

8. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

9. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata ;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione e ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

10. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli interventi o risorse, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti

all'approvazione preliminare di eventuali variazioni. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di contabilità.

11. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

12. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 78 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione il presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione su invito del presidente, anche i consiglieri scrutatori.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 79 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Nelle votazioni per appello nominale si risponde "sì" o "no" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

2. L'appello viene fatto dal segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

3. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere comunale è annotato a verbale.

ART. 80 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con le seguenti modalità:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;

b) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è espresso con un sì o con un no;

c) se si tratta di nominare una o più persone, il voto è dato scrivendo il nome prescelto.

2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e delle minoranza e non siano precisate le norme che stabiliscono l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il presidente dispone lo spoglio delle schede votate e raccolte in un'urna, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale. Lo spoglio consiste nel computo delle schede valide, nulle, contestate e bianche, il cui numero totale deve corrispondere a quello dei consiglieri votanti. In caso di errore nella votazione, il presidente ne dispone l'immediata ripetizione. Sulle schede contestate decide immediatamente il consiglio a maggioranza dei voti. Al termine dello scrutinio, le schede annullate o contestate sono vidimate dal presidente e dal segretario e conservate agli atti del fascicolo, le altre vengono distrutte a cura del segretario comunale.

7. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

ART. 81 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, con l'indicazione nominativa dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione. Nella votazione con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 82 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei votanti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO V

Disposizioni Finali

ART. 83 - ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il presidente sentito i capi gruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.

ART. 84 - DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco e/o dal presidente, se eletto, ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

INDICE

TITOLO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 : Oggetto e finalità del regolamento
Art.2 : Interpretazione del regolamento
Art.3 : La sede delle adunanze
Art.4 : Disciplina dell'Assemblea Consiliare
Art. 5 : Persone ammesse nella sala delle adunanze e norma di comportamento

Capo II Il Presidente

Art.6 : Presidenza delle adunanze
Art.7 : Funzioni del Presidente

Capo III I Gruppi Consiliari

Art. 8 : Costituzione
Art.9 : Conferenza dei capigruppo
Art. 10 : Funzionamento della conferenza

Capo IV Commissioni Consiliari

Art. 11 : Costituzione delle commissioni consiliari
Art. 12: Composizione delle commissioni consiliari
Art. 13: Presidenza e compiti delle commissioni
Art. 14: Funzioni e compiti delle commissioni
Art. 16: Commissioni di controllo e garanzia

Capo V I Consiglieri Scrutatori

Art. 17: Designazione e funzioni.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I Norme Generali

Art. 19: Mandato consiliare

Capo II Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art.20: Entrata in carica - convalida
Art.21 : Durata in carica dei consiglieri
Art.23: Decadenza e rimozione dalla carica
Art.24: Sospensione delle funzioni.

Capo III Diritti

Art.25: Diritti di iniziativa
Art.26: Proposte di deliberazione
Art.27: Emendamenti
Art.28: Mozioni
Art.29: Interpellanze
Art.30: Interrogazioni
Art.31: Richiesta di convocazione del Consiglio
Art.32: Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio al controllo preventivo di legittimità
Art.33: Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
Art.34: Informazione : procedimento di accesso
Art.35: Diritto di accesso: principi
Art.36: Diritto di visione
Art.37: Diritto di copia
Art.38: Aspettative , permessi, indennità
Art.39: Assicurazione
Art.40: Divieto di mandato imperativo.

Capo IV Doveri

Art.41: Partecipazione alle adunanze
Art.42: Obbligo del segreto
Art.43 : Astensione obbligatoria e facoltativa
Art.44: Responsabilità personale - esonero.

Capo V Nomine e designazioni di consiglieri comunali

Art.45: Nomine e designazioni di consiglieri comunali
Art.46: Funzioni rappresentative.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Convocazione

Art.47: Competenza
Art.48: Avviso di convocazione
Art.49: Ordine del giorno
Art.50: Avviso di convocazione - consegna - modalità
Art.51: Avviso di convocazione-consegna-termini
Art. 52: Deposito degli atti

Capo II Sedute del Consiglio

Art.53: Adunanze di prima convocazione
Art.54: Adunanze di seconda convocazione.
Art.55: Adunanze pubbliche
Art. 56: Adunanze segrete
Art.57: Adunanze aperte

Capo III Disciplina delle adunanze

Art.58: Comportamento dei consiglieri
Art.59: Ordine della discussione

Art. 60: Comportamento del pubblico
Art.61: Ammissione di funzioni e consulenti in aula.

Capo IV

Art.62: Comunicazioni- Interrogazioni
Art.64: Discussione- Norme generali
Art.66: Fatto personale
Art.68: Ordine del giorno
Art.69: Termine dell'adunanza.

Capo V

Partecipazione del Segretario Comunale Il Verbale

Art.70: Partecipazione del Segretario Comunale
all'adunanza
Art.71 : Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

TITOLO IV FUNZIONI E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Funzioni del Consiglio e Deliberazioni

Art. 72: Funzioni

Capo II

Deliberazioni

Art.73 : Forme e contenuti delle deliberazioni
Art. 74: Approvazione
Art.75: Provvedimenti di autotutela : annullamento - revoca-
modifica-conferma e conversione
Art.76: Pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti
comunali.

Capo III

Le votazioni

Art.77: Modalità generali
Art.78: Votazione in forma palese
Art.79: Votazione per appello nominale
Art. 80: Votazioni segrete
Art. 81 : Esito delle votazioni
Art.82: Deliberazioni immediatamente eseguibili.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.83: Entrata in vigore
Art.84: Diffusione.

Ordine dei lavori

Art.63 : Ordine di trattazione degli argomenti
Art.65: Questione pregiudiziale e sospensiva
Art.67: Mozione d'ordine